



REGIONE PUGLIA

Comune di Spinazzola (BT)

Località "Salice"

Progetto definitivo di un impianto agrovoltaiico della potenza complessiva pari a 49.36880 MW, da ubicare in agro di Spinazzola (BT), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ).

PROPONENTE

SPINAZZOLA SPV s.r.l.
Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma (RM)
PEC spinazzolaspvsrl@pec.enel.it
Cf/P.IVA 08379390720

SPINAZZOLA SPV SRL

Codice Autorizzazione Unica 6C4AOU6

ELABORATO

1CDU

Certificati attestanti la Destinazione Urbanistica
rilasciati dai Comuni

scala

PROGETTISTA

Dott.Ing.Saverio Gramegna
Via Cremona 47, 70022 Altamura (BA)
P.IVA 06306900728
Ordine degli Ingegneri di Bari n.8443
PEC saverio.gramegna@ingpec.eu



IL TECNICO

Dott.Ing.Saverio Gramegna
Via Cremona 47, 70022 Altamura (BA)
P.IVA 06306900728
Ordine degli Ingegneri di Bari n.8443
PEC saverio.gramegna@ingpec.eu



Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo
	REVO	Luglio 2021	ISTANZA VIA ART.23 D.LGS 152/06 – ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 12 D.LGS 387/03

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI



partita iva n. 1170360729

COMUNE di SPINAZZOLA

(Provincia di BAT) Servizio Tecnico

Prot. N° 8091



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA l'istanza in data 10.06.2019 del Sig. SANTORSOLA MICHELE - in qualità di tecnico incaricato-;

VISTO l'art. 30, D.P.R. 380/2001;

VISTO l'approvato PIANO REGOLATORE GENERALE, giusta deliberazione della G.R. n°1697 del 29/10/2002 pubblicata sul BURP n°153 del 03/12/2002;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale N°1225 dell'08.07.2008 e N°2398 del 10.12.2008, concernenti, rispettivamente, varianti al P.R.G.C. e modifiche alle N.T.A. in zone B di completamento B1-B2-B3 e in zone zone "D" D1-D2 e D3.

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 32 del 21/09(2004 e n°49 del 30/12/2004, concernenti, rispettivamente "Zona D1 del PRGC:Precisazioni" e "Fasce di rispetto Zona D1 di PRG: Precisazioni";

CERTIFICA

- che i terreni in agro di Spinazzola qui di seguito contraddistinti hanno la seguente destinazione urbanistica:

Foglio	Particella	Zona P.R.G.	
100	25	E1	-(*)-(1)
104	13-14-32-81-158-160	E1	-(*)-(1)
108	8-18-60	E1	-(*)-(1)
109	142-144-145-146-148	E1	-(*)-(1)

p.= parte

(*) fatti salvi l'esistenza dei vincoli derivanti dal P.P.T.R. approvato con D.G.R. n.176 del 16/02/2015 nonché i vincoli di cui:

- D.Lgs. n.42 del 22/01/2004;
- L. n. 431 dell'8/7/1985
- R.D. n. 3267 del 30/12/1923
- L. n.1766 del 16/6/1927
- R.D. n.332 del 26/2/1928.
- L. 353/2000 art. 10.
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Delib. di C.I.A.B.P. n°39 del 30/11/2005;

(1) fatto salvo l'asservimento delle aree ai sensi della L.Reg.le 56/80.

- che nelle zone interessate si applicano le norme tecniche di esecuzione stabilite nel vigente P.R.G. riportate nel foglio allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente certificato.

Si rilascia, in carta legale, a richiesta del Sig. SANTORSOLA MICHELE - in qualità di Tecnico incaricato -, per uso cui compete.

Spinazzola li 13 GIU 2019

mpc

Il Capo Ufficio
Geom. Vittorio Patruno



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Affatato

Parcheeggi =P= 20% dell'area. = P = 20% lotto
Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10,00 m.
Distanza dai confini = Dc = 8,00 m. minimo

N.B. La Giunta Regionale con deliberazione N°300 del 21 marzo 2000, ha accolto l'osservazione n.59, punto N°11, che diviene parte integrante del presente articolo con la seguente aggiunta: "Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'Edilizia Economica e Popolare".

ART. 4.3 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PREFERIBILMENTE PER I P.I.P. ZONE "D3".

In osservanza del 6 comma dell' Art. 27 della Legge 865 del 1971, trovano ubicazione in queste zone gli impianti produttivi con carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico.

In queste aree il P.R.G. si applica tramite Piani Particolareggiati che devono destinare il 20% delle superfici a quanto previsto dal 1 comma dell'Art.5 del D.M. 2/4/1968, n°1444, ed il residuo 80% ai lotti edificabili ed a strade.

Gli interventi devono essere eseguiti rispettando le "Norme Tecniche in zone sismiche", D.M. 24/1/1986 e successive integrazioni, nonché i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità territoriale - = Ift = 3 mc./mq.

Superficie fondiaria minima del lotto = 2000 mq.

Altezza massima degli edifici = Hmax= 10 m.

Sono esclusi da questa altezza i volumi speciali, quali comignoli, torri idriche e simili, per i quali può superarsi tale limite ma con il massimo assoluto di m.18.

Rapporto di copertura massimo = Rc = 40% del lotto

Parcheeggi = P = 20% dell'area

Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10 m. minimo

Distanza dai confini = Dc = 7 m.

Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'edilizia economica e popolare.

ART. 4.4 - SUDDIVISIONE DELLE AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ZONE "E".

Per quanto riguarda le zone agricole il P.R.G. è stato predisposto in maniera da assicurare un controllo sugli interventi di sviluppo e di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di tutelare le esigenze sociali ed economiche dei lavoratori addetti.

Il P.R.G. prevede degli interventi finalizzati:

1 - al mantenimento degli insediamenti colonici esistenti e al potenziamento delle loro attività;

SPINAZZOLA



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name.

- 2 - al recupero ed al riuso delle strutture aziendali;
- 3 - al mantenimento, recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale esistente.

L'edificazione di nuovi edifici è consentita esclusivamente in ragione della residenza rurale degli addetti all'agricoltura e per le attrezzature ed infrastrutture specificatamente necessarie alla conduzione delle superfici destinate all'agricoltura come:

- stalle;
- serre;
- silos;
- magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

In tal senso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al mantenimento della prevista destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per almeno 20 anni (venti anni).

La concessione edilizia può essere richiesta dai sottoelencati soggetti considerati come singoli od associati:

- 1 - Imprenditore agricolo o associato, a titolo principale;
- 2 - Coltivatore diretto;
- 3 - Bracciante agricolo;
- 4 - Affittuari con il consenso del proprietario;
- 5 - Mezzadri con il consenso del proprietario;
- 6 - Proprietari conduttori dell'attività agricola in economia.

L'asservimento delle singole superfici deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti in materia di concessioni edilizie, nonché riportato sulle mappe catastali esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune, come meglio specificato successivamente.

Per gli immobili rurali ed agricoli classificati come "Beni Culturali" sono vietati aumenti di volumi ed interventi edilizi finalizzati alla variazione della loro fisionomia originaria.

In tal senso si ravvisano come "Beni Culturali Rurali" del territorio di Spinazzola i corpi di fabbrica antichi delle seguenti masserie:

- 1- Masseria Murgetta;
- 2- Masseria Santeramo attualmente denominata Sirressi;
- 3- Masseria Calderone e Jazzo Senarico;
- 4- Masseria Simone;
- 5- Masseria Sacromonte;
- 6- Masseria Melodia con gli Jazzi sistemati sulle falde del Monte Castello;
- 7- Masseria Savuco;
- 8- Masseria Bilanzone;
- 9- Masseria Spada;
- 10- Masseria Paredano;
- 11- Masseria Liuzzi.

Per qualsiasi intervento operativo in tali zone è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme:

- 1 - le tinteggiature esterne devono essere di colore bianco calce, o secondo i colori tradizionali preesistenti;
- 2 - le porzioni in pietra a faccia vista devono rimanere tali;
- 3- i fornic di porte e finestre preesistenti non possono essere alterati nelle loro dimensioni;
- 4 - divieto assoluto di utilizzare per i rivestimenti delle pareti esterne il travertino, il marmo e le pietre lucidate;
- 5 - le recinzioni devono essere in muratura a secco, ovvero in muratura imbiancata con latte di calce;
- 6 - è fatto assoluto divieto di eliminare i muri a secco preesistenti.

Nelle zone "E" per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria è consentito accorpate due o più appezzamenti di terreno, anche non contigui tra loro, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda agricola.

Resta chiaro che i volumi edificabili consentiti dall'applicazione di questa procedura si potranno realizzare su di una sola delle superfici accorpate.

Come innanzi specificato, sulle proprietà che costituiscono l'accorpamento va posto un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su di una di esse, ossia un vincolo di inedificabilità che deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti.

ART. 4.5 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "E1".

Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze colturali.

Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.

Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 0,03$ mc./mq. per le abitazioni degli addetti all'agricoltura,

- $0,07$ mc./mq. per gli annessi finalizzati all'agricoltura.

Rapporto di copertura = $R_c =$ secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.

Altezza massima degli edifici = $H_{max} = 8,00$ m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos serbatoi, eccetera.

Distanza dai confini = $D_c = 10,00$ m. min.

Distanza minima tra i fabbricati = $D_f = 15,00$ m.

Distanza dal ciglio stradale = $D_s =$ secondo il D.M.1/4/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m.15,00.

Lotto minimo d'intervento: mq. 10.000 (anche in caso di accorpamento).

N.B. Nelle zone produttive agricole qualora si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

SPINAZZOLA



27

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. AFFRANTO

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.

Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Le serre possono essere di due tipi:

- serre con copertura solo stagionale (tipo X),
- serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezze massime di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo;

- la distanza dai confini e dal ciglio stradale è di m.5;
- il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è del 50% della superficie del fondo;

- la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di m.8;
- la loro costruzione è sottoposta al rilascio della Concessione Edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 dell'11/9/1986.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (che non costituiscano fonte di inquinamento), non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano pienamente confacenti alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali è, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabulazione e dalla città.

La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riconosciuto e specifico interesse regionale purché munite del consenso positivo del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente comporta la non realizzazione dell'opera prevista.

ART. 4.6 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE CONTIGUE ALL'ABITATO. ZONE "E2".

Con la finalità di non alterare le peculiarità degli ambienti rurali contigui all'abitato di Spinazzola, nel progetto di P.R.G. è stata delineata una specifica perimetrazione, limitrofa all'abitato, indicata come zona "E2", entro la quale è possibile poter realizzare l'accorpamento di due o più appezzamenti di terreno.

Tale possibilità ha validità sia per determinare un maggiore indice di fabbricabilità fondiaria, sia per gli interventi di imprenditori agricoli che intendono associarsi per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sia per la realizzazione di allevamenti intensivi, ovvero per qualsiasi altra iniziativa.

Valgono gli indici e i parametri della zona "E1", ad eccezione dell'i.f.f. che viene fissato in 0.01 mc/mq.

Comunque le aziende agricole, quelle silvo-pastorali e quelle di allevamento del pollame o relative alla conigliocultura, attualmente ubicate su queste superfici, possono continuare ad esplicare le loro attività.

ART. 4.7 - AREE PER AGRITURISMO.

Nel caso che alcune delle aziende agricole esistenti, nel rispetto assoluto delle proprie caratteristiche peculiari, vogliano associare alle loro attività usuali anche quelle dell'agriturismo, ovvero considerare la produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, la ristorazione, l'attività alberghiera, la gestione del tempo libero e le attività collaterali, devono richiedere al Comune la concessione diretta.

La richiesta di Concessione diretta oltre che rispettare le prescrizioni considerate nelle presenti Norme e nel Regolamento Edilizio, deve precisare:

- la struttura territoriale del contesto dove è ubicata l'azienda agricola (morfologia e paesaggio);
- rilievi dettagliati degli edifici esistenti, del loro stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali;
- il sistema dei vincoli;
- gli obiettivi dell'intervento;
- le modalità di attuazione e di gestione del programma da espletare;
- la documentazione fotografica e storica;
- i caratteri della vegetazione esistente;

SPINAZZOLA



29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. M. A. GIACOMO



COMUNE di SPINAZZOLA

(Provincia di BAT)
Servizio Tecnico

Prot. N° 13878

partita iva n. 1170360729



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA l'istanza in data 22.10.2019 del Sig. SANTORSOLA MICHELE - in qualità di tecnico incaricato-;

VISTO l'art. 30, D.P.R. 380/2001;

VISTO l'approvato PIANO REGOLATORE GENERALE, giusta deliberazione della G.R. n°1697 del 29/10/2002 pubblicata sul BURP n°153 del 03/12/2002;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale N°1225 dell'08.07.2008 e N°2398 del 10.12.2008, concernenti, rispettivamente, varianti al P.R.G.C. e modifiche alle N.T.A. in zone B di completamento B1-B2-B3 e in zone zone "D" D1-D2 e D3.

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 32 del 21/09(2004 e n°49 del 30/12/2004, concernenti, rispettivamente "Zona D1 del PRGC:Precisazioni" e "Fasce di rispetto Zona D1 di PRG: Precisazioni";

CERTIFICA

- che i terreni in agro di Spinazzola qui di seguito contraddistinti hanno la seguente destinazione urbanistica:

Foglio	Particella	Zona P.R.G.	
100	20	E1	-(*)-(1)
103	105-115-117-13-23-24-4-55	E1	-(*)-(1)
103	56-57-58-59-60-61-62-63-	E1	-(*)-(1)
103	64-65-76-77-9-91-92	E1	-(*)-(1)

p.= parte

(*) fatti salvi l'esistenza dei vincoli derivanti dal P.P.T.R. approvato con D.G.R. n.176 del 16/02/2015 nonché i vincoli di cui:

- D.Lgs. n.42 del 22/01/2004;

- L. n. 431 dell'8/7/1985

- R.D. n. 3267 del 30/12/1923

- L. n.1766 del 16/6/1927

- R.D. n.332 del 26/2/1928.

- L. 353/2000 art. 10.

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Delib. di C.I.A.B.P. n°39 del 30/11/2005;

(1) fatto salvo l'asservimento delle aree ai sensi della L.Reg.le 56/80.

- che nelle zone interessate si applicano le norme tecniche di esecuzione stabilite nel vigente P.R.G. riportate nel foglio allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente certificato.

Si rilascia, in carta legale, a richiesta del Sig. SANTORSOLA MICHELE - in qualità di Tecnico incaricato -, per uso cui compete.

Spinazzola li 24 OTT. 2019

mpc

Il Capo Ufficio
Geom. Vittorio Patrino



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Michele Martinelli

- 2 - al recupero ed al riuso delle strutture aziendali;
- 3 - al mantenimento, recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale esistente.

L'edificazione di nuovi edifici è consentita esclusivamente in ragione della residenza rurale degli addetti all'agricoltura e per le attrezzature ed infrastrutture specificatamente necessarie alla conduzione delle superfici destinate all'agricoltura come:

- stalle;
- serre;
- silos;
- magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

In tal senso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al mantenimento della prevista destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per almeno 20 anni (venti anni).

La concessione edilizia può essere richiesta dai sottoelencati soggetti considerati come singoli od associati:

- 1 - Imprenditore agricolo o associato, a titolo principale;
- 2 - Coltivatore diretto;
- 3 - Bracciante agricolo;
- 4 - Affittuari con il consenso del proprietario;
- 5 - Mezzadri con il consenso del proprietario;
- 6 - Proprietari conduttori dell'attività agricola in economia.

L'asservimento delle singole superfici deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti in materia di concessioni edilizie, nonché riportato sulle mappe catastali esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune, come meglio specificato successivamente.

Per gli immobili rurali ed agricoli classificati come "Beni Culturali" sono vietati aumenti di volumi ed interventi edilizi finalizzati alla variazione della loro fisionomia originaria.

In tal senso si ravvisano come "Beni Culturali Rurali" del territorio di Spinazzola i corpi di fabbrica antichi delle seguenti masserie:

- 1- Masseria Murgetta;
- 2- Masseria Santeramo attualmente denominata Sirressi;
- 3- Masseria Calderone e Jazzo Senarico;
- 4- Masseria Simone;
- 5- Masseria Sacromonte;
- 6- Masseria Melodia con gli Jazzi sistemati sulle falde del Monte Castello;
- 7- Masseria Savuco;
- 8- Masseria Bilanzone;
- 9- Masseria Spada;
- 10- Masseria Paredano;
- 11- Masseria Liuzzi.

Per qualsiasi intervento operativo in tali zone è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme:

- 1 - le tinteggiature esterne devono essere di colore bianco calce, o secondo i colori tradizionali preesistenti;
- 2 - le porzioni in pietra a faccia vista devono rimanere tali;
- 3- i fornici di porte e finestre preesistenti non possono essere alterati nelle loro dimensioni;
- 4 - divieto assoluto di utilizzare per i rivestimenti delle pareti esterne il travertino, il marmo e le pietre lucidate;
- 5 - le recinzioni devono essere in muratura a secco, ovvero in muratura imbiancata con latte di calce;
- 6 - è fatto assoluto divieto di eliminare i muri a secco preesistenti.

Nelle zone "E" per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria è consentito accorpate due o più appezzamenti di terreno, anche non contigui tra loro, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda agricola.

Resta chiaro che i volumi edificabili consentiti dall'applicazione di questa procedura si potranno realizzare su di una sola delle superfici accorpate.

Come innanzi specificato, sulle proprietà che costituiscono l'accorpamento va posto un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su di una di esse, ossia un vincolo di inedificabilità che deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti.

ART. 4.5 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "E1".

Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze colturali.

Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.

Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = I_{ff} = 0,03 mc./mq. per le abitazioni degli addetti all'agricoltura,

- 0,07 mc./mq. per gli annessi finalizzati all'agricoltura.

Rapporto di copertura = R_c = secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.

Altezza massima degli edifici = H_{max} = 8,00 m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos serbatoi, eccetera.

Distanza dai confini = D_c = 10,00 m. min.

Distanza minima tra i fabbricati = D_f = 15,00 m.

Distanza dal ciglio stradale = D_s = secondo il D.M.1/4/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m.15,00.

Lotto minimo d'intervento: mq. 10.000 (anche in caso di accorpamento).

N.B. Nelle zone produttive agricole qualora si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

SPINAZZOLA 24 OTT. 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. MARTINELLI Michele

Michele Martinelli

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.

Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Le serre possono essere di due tipi:

- serre con copertura solo stagionale (tipo X),
- serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezze massime di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo;

- la distanza dai confini e dal ciglio stradale è di m.5;
- il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è del 50% della superficie del fondo;

- la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di m.8;
- la loro costruzione è sottoposta al rilascio della Concessione Edilizia non onerosa.

~~Il volume di ambedue le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 dell'11/9/1986.~~

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (che non costituiscano fonte di inquinamento), non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano pienamente confacenti alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali è, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabulazione e dalla città.

La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riconosciuto e specifico interesse regionale purché munite del consenso positivo del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente comporta la non realizzazione dell'opera prevista.

ART. 4.6 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE CONTIGUE ALL'ABITATO. ZONE "E2".

Con la finalità di non alterare le peculiarità degli ambienti rurali contigui all'abitato di Spinazzola, nel progetto di P.R.G. è stata delineata una specifica perimetrazione, limitrofa all'abitato, indicata come zona "E2", entro la quale è possibile poter realizzare l'accorpamento di due o più appezzamenti di terreno.

Tale possibilità ha validità sia per determinare un maggiore indice di fabbricabilità fondiaria, sia per gli interventi di imprenditori agricoli che intendono associarsi per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sia per la realizzazione di allevamenti intensivi, ovvero per qualsiasi altra iniziativa.

Valgono gli indici e i parametri della zona "E1", ad eccezione dell'i.f.f. che viene fissato in 0.01 mc/mq.

Comunque le aziende agricole, quelle silvo-pastorali e quelle di allevamento del pollame o relative alla conigliicoltura, attualmente ubicate su queste superfici, possono continuare ad esplicare le loro attività.

ART. 4.7 - AREE PER AGRITURISMO.

Nel caso che alcune delle aziende agricole esistenti, nel rispetto assoluto delle proprie caratteristiche peculiari, vogliano associare alle loro attività usuali anche quelle dell'agriturismo, ovvero considerare la produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, la ristorazione, l'attività alberghiera, la gestione del tempo libero e le attività collaterali, devono richiedere al Comune la concessione diretta.

La richiesta di Concessione diretta oltre che rispettare le prescrizioni considerate nelle presenti Norme e nel Regolamento Edilizio, deve precisare:

- la struttura territoriale del contesto dove è ubicata l'azienda agricola (morfologia e paesaggio);
- rilievi dettagliati degli edifici esistenti, del loro stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali;
- il sistema dei vincoli;
- gli obiettivi dell'intervento;
- le modalità di attuazione e di gestione del programma da espletare;
- la documentazione fotografica e storica;
- i caratteri della vegetazione esistente;

SPINAZZOLA 24 OTT. 2019

29



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. MARTINELLI Michele

Michele Martinelli

COMUNE DI SPINAZZOLA
RICEVUTA DI REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO

Prot. n 00012907 / 2020

Protocollo in arrivo del 05-10-2020

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

**CORRISPONDENTI:
CAPONETTO ANTONIO**

Protocollo generale:



Al Sig. Sindaco del Comune di Spinazzola
Piazza C. Battisti n°3
76014 Spinazzola (BT)

Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.).
(ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n°380)

Il sottoscritto **CAPONETTO ANTONIO** nato a **ROMA** (**RM**)
il **10/12/1971** residente a **ALTAMURA** in Via **AURELIA** n° **1100**
con C.F.: **CPNNTN71T10H501E** e-mail/PEC **spinazzolaspvsrl@pec.it**
in qualità di: proprietario erede tecnico incaricato CTU (barrare la voce interessata)

CHIEDE

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti i seguenti immobili siti in agro di Spinazzola ed individuati al catasto terreni ai seguenti identificativi:

Foglio	Particelle
103	106-9-49-12-116-118;
104	43-4-5-6-74;
108	34-123-87-89-88-42-90;
109	143-147;

Il certificato è richiesto:

- In bollo per gli usi consentiti dalla Legge;
- Esente dal bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella alleg. B) annessa al D.P.R. 26.10.1972, n.642; (per uso successione)
- Esente dal bollo, ai sensi dell'art. 21/bis del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, e s.m.i. (Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia)

Si allega:

- Marca da bollo (€16,00);
- Versamento dei diritti di segreteria (fino a 5 particelle € 17,50 - da 6 a 10 particelle € 24,50 - da 11 a 20 particelle € 33,50 – ogni particella oltre le 20 € 2,00) con bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT03Z0306941694000010428311 con causale: **“Diritti di segreteria per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica”**;

Dichiarazione di responsabilità per l'esenzione del bollo secondo la propria casistica (art.5 o art. 21 della Tabella alleg. B) annessa al D.P.R. 26.10.1972, n.642.);

Documento di riconoscimento in corso di validità:

Altro

"In qualità di Amministratore Unico della Società SPINAZZOLA SPV S.R.L. con sede in Spinazzola (BT) in Via Giovanni Bovio n.84, C.F./P.iva 08379390720"

Spinazzola, li 14/09/2020

IL RICHIEDENTE

l'Amministratore Unico
CAPONETTO ANTONIO

NOTE:

si precisa che per le aree del Comune di Spinazzola (BT) al FG.103 p.lle 106-49-12-116-118, FG. 104 4-5-6-43-74, FG.108 p.lle 34-42-87-88-89-90-123, FG.109 p.lle 143-147, venga avviato il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo quanto previsto dall'art.11 del DPR 327/2011 e ss.mm.ii., D.Lgs. n.302/2002, e dell'art.12, comma1, del Dlgs n. 387/2003, che stabilisce che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

CONTI CORRENTI POSTALI - Ammissione di Versamento

BancoPosta

€ sul/c/c.n. 18331702

di Euro 33,50

IMPORTO IN LETTERE 33,50

INTESTATO A EHU DIRE DI SPINA

CAUSALE RICHIESTA CDU

P8 07/060 02 30-09-20 P 0010
VCYL 0063 €*33,50*
C/C 000016331702 €*1,50*
DEM 200930-083854-59249295

ESEGUITO DA SPINA SPA SPV ST1
BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
VA - PIAZZA VIA BOVIO 84
CAP 76014 LOCALITÀ SPINA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul/c/c.n. 18351702

di Euro 33,50

IMPORTO IN LETTERE 33,50

INTESTATO A EHU DIRE DI SPINA

CAUSALE RICHIESTA EBU

P8 07/060 02 30-09-20 P 0010
VCYL 0063 €*33,50*
C/C 000016331702 €*1,50*
DEM 200930-083854-59249295

ESEGUITO DA SPINA SPA SPV ST1
BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
VA - PIAZZA VIA BOVIO 84
CAP 76014 LOCALITÀ SPINA